

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 28 giugno 2012, 269/2012/R/eel

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO –
30 SETTEMBRE 2012 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
DI MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² e del corrispettivo *PPE*.

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.

- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - b) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - c) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato infragiornaliero;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali e acquisti su MTE, o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 8 giugno 2012, prot. Autorità n. 18.270 del 18 giugno 2012;
 - b) 19 giugno 2012, prot. Autorità n. 19.111 del 25 giugno 2012;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito Terna) con la comunicazione del 20 giugno 2012, prot. Autorità n. 19.113 del 25 giugno 2012 (di seguito: comunicazione 20 giugno 2012) si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2012, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 79,9 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2012, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2012) – GWh

	GWh
Contratti bilaterali e acquisti su MTE	32.816
Contratti di importazione	3.246
Acquisti in borsa (a)	43.930
di cui:	
<i>Differenziali a 2 vie</i>	<i>3.347</i>
<i>VPP</i>	<i>2.811</i>
Sbilanciamento	111
Totale	79.881
Acquisti in borsa non coperti (b)	37.661
% quota non coperta (c)	47%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.	
(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP e ai contratti differenziali a 2 vie.	
(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali, acquisti su MTE e contratti differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende l'energia elettrica corrispondente a:

- a) i contratti bilaterali e acquisti su MTE di cui al successivo punto 3.9;
- b) i contratti differenziali di cui al successivo punto 3.10
- c) i contratti VPP di cui al successivo punto 3.11;
- d) i contratti di importazione di cui al successivo punto 3.12.

3.9 In merito al precedente punto 3.8, lettera a), l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 2, ha sottoscritto per l'anno 2012 contratti bilaterali di tipo baseload. Le clausole contrattuali prevedono la registrazione delle quantità oggetto dei contratti sulla piattaforma del mercato a termine (di seguito: MTE) gestito dal Gestore dei servizi energetici e, pertanto, la loro regolazione avverrà secondo le regole di tale mercato. Alle quantità relative a tali aste si aggiungono le quantità contrattate direttamente su MTE, pari a circa 28.675 GWh baseload e circa 3.351 GWh peakload. Complessivamente per l'anno 2012 la quantità di energia elettrica approvvigionata mediante contratti bilaterali e acquisti su MTE risulta pari a circa 32.816 GWh.

Tabella 2: Contratti fisici bilaterali - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
19/05/2011	5
25/05/2011	5
27/06/2011	30
09/08/2011	50

- 3.10 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 3, ha sottoscritto contratti differenziali a due vie di tipo baseload. In particolare, i contratti sottoscritti in esito alle aste dell'11 marzo 2011, dell'1 aprile 2011, del 6 aprile 2011 e del 24 giugno 2011 prevedono un prezzo strike variabile di mese in mese secondo una formula di indicizzazione al prezzo del Brent; i restanti contratti prevedono un prezzo strike fisso per tutta la durata del contratto.

Tabella 3: Contratti differenziali - Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
11/03/11	5
01/04/11	1
06/04/11	35
24/06/11	10
09/08/11	20
11/08/11	300
06/10/11	10

- 3.11 L'Acquirente unico ha sottoscritto per l'anno 2012 i contratti VPP, indicati in tabella 4. In particolare:
- il contratto VPP sottoscritto in data 15 ottobre 2009 con Enel Produzione S.p.a. nel 2009 è un contratto di durata quinquennale (2010 – 2014) che prevede un prezzo strike indicizzato al prezzo del Brent;
 - i contratti VPP sottoscritti in data 4 ottobre 2011 con Enel Produzione S.p.a. e in data 19 ottobre 2011 con E.ON Energy Trading S.p.a. prevedono un prezzo strike fisso per tutta la durata del contratto, che è pari a un anno.

Tabella 4: Contratti VPP - Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
15/10/2009	13
04/10/2011	192
19/10/2011	115

3.12 Per quanto riguarda le importazioni annuali, l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 5, ha sottoscritto per l'anno 2012 contratti di importazione di durata annuale.

Tabella 5: Contratti di importazione - Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità	Frontiera
Prodotti baseload		
14/12/2011	10	F
14/12/2011	150	CH
15/12/2011	45	F
22/12/2011	100	CH
22/12/2011	60	CH
22/12/2011	45	F
28/12/2011	140	CH

3.13 Su base annua la quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica nel MGP è prevista essere pari a circa il 55% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11.

3.14 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 47% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

3.15 La tabella 6 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2012, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 6: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2012)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
8,29	8,89	8,07	7,73	7,57	7,80	8,03	7,70	7,99	8,12	8,12	7,99

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Per quanto concerne il prezzo del petrolio (Brent dated) si prevede un valore medio annuo per il 2012 pari a circa 85 euro al barile, che tiene conto, da un lato, della discesa delle quotazioni in dollari del prezzo del petrolio (da valori intorno a 125 \$/barile ad aprile verso livelli stabilmente sotto la soglia dei 100 \$/barile in giugno), dall'altro, del deprezzamento della valuta europea rispetto al dollaro. Nel confronto con le previsioni del trimestre scorso la nuova stima in euro registra un aumento dell'1,5% dovuto in larga misura all'effetto dei dati di consuntivo relativi ai primi cinque mesi dell'anno (1,1%).

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto pari a 76,90 €/MWh, in riduzione del 2,1% rispetto alle proiezioni precedenti. Tale livello riflette la revisione verso il basso delle stime per il periodo prospettico relativo all'anno 2012 (-2,1% su base annua).

- 3.16 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i mesi da gennaio ad aprile.
- 3.17 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore allo 0,5% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio², si applichi il PUN,

² Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

mentre la restante parte (la quota superiore allo 0,5%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.

- 3.18 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
 - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore allo 0,5% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.19 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:
- costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
 - onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore allo 0,5% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 3.20 La successiva tabella 7 riporta con riferimento ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

Tabella 7: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2012)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	91,12	-7,27	4,24
Febbraio	-111,75	10,63	3,33
Marzo	220,15	-17,59	3,74
Aprile	-88,59	6,99	3,87

- 3.21 La tabella 7 mostra che nel mese di gennaio e marzo le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente superiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela, nei mesi di febbraio ed aprile le

previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente inferiori all'effettivo fabbisogno del mercato di maggior tutela.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.22 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

3.23 I valori riportati nella tabella 8 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2012;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/11) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2012 per quanto attiene la restante parte;
- c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012,

per i mesi del periodo maggio – dicembre si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili ed è stato pertanto posto pari a 0,096 cent€/kWh;

- d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.22, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2012 dalla deliberazione ARG/elt 204/11;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera h) è stato stimato a partire dai valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella tabella 1 del TIS e sulla base del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.22, lettera i) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2012.

Tabella 8: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2012)

cent€/kWh											
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0,82	0,80	0,82	1,17	1,21	1,20	1,09	1,09	1,10	0,78	0,78	0,79

3.24 I dati riportati nelle tabelle 6 e 8 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui

al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;

- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c)³.
- 4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.5 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;

³ Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.4, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.5 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti da Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.8 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 4.7 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.9 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.10 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.9 e di cui al punto 4.4, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.3.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.11 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.12 Il recupero⁴ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
 - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 4.13 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.14, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali i medesimi erano disponibili e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.14 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2012, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

⁴ Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

- b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

4.15 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2012 come indicato al punto 4.14, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 205/11;
- b) all'energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2012, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 e definiti dalla deliberazione 119/2012/R/eel;
- c) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.14 ai clienti monorari, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione 269/2012/R/eel oggetto della presente relazione tecnica;
- d) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.14 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione 269/2012/R/eel oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e i corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.

4.16 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.

4.17 In considerazione di quanto sopra esposto:

- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato in misura pari a circa 51 milioni di euro;

- b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare l'importo totale è stato stimato in misura pari a circa 33 milioni di euro.
- 4.18 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a 0,140 cent€/kWh e a 0,090 cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo PPE

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichi, tra l'altro, il corrispettivo *PPE*, al fine di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.11.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2008 e 2009

- 5.3 In merito alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per gli anni 2008 e 2009, l'elemento *PPE*¹ è stato dimensionato per permettere entro il mese di giugno 2012 la restituzione ai clienti finali del servizio di maggior tutela degli ulteriori avanzati del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui

all'articolo 61 del TIT (di seguito: Conto *PPE*) relativi a tali anni ed emersi nel corso del 2011.

- 5.4 In merito agli importi sopra indicati, stimati in circa 8 milioni di euro, la restituzione ai clienti finali si è conclusa, ai sensi della deliberazione ARG/elt 83/11, nel mese di giugno 2012.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2010

- 5.5 Relativamente all'anno 2010, risultano confermati gli elementi conoscitivi disponibili in occasione dell'aggiornamento relativo al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012.
- 5.6 In merito alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per l'anno 2010, l'elemento *PPE^l* è stato dimensionato per permettere entro il mese di dicembre 2012 la restituzione ai clienti finali del servizio di maggior tutela degli avanzi del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 61 del TIT (di seguito: Conto *PPE*) relativi a tale anno ed emersi nel corso del 2011⁵.
- 5.7 Sulla base della comunicazione di Acquirente unico del 26 maggio 2011 e sulla base della comunicazione della Cassa del 21 dicembre 2011 relativa alle risultanze della perequazione dell'anno 2010 è possibile stimare che debbano essere restituiti ai clienti finali circa 98 milioni di euro entro dicembre 2012, di cui circa 48 milioni sono stati restituiti nel corso del primo e del secondo trimestre 2012, mentre nella restante parte dell'anno saranno da restituire circa 50 milioni di euro. Dal momento che gli importi di perequazione dell'anno 2010 di cui al punto 5.5 sono stati regolati entro la fine dell'anno 2011 ai sensi del TIV, tali ulteriori importi da restituire concorrono alla determinazione dell'elemento *PPE^l* di cui al punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2011

- 5.8 Con riferimento all'anno 2011, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2011 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.

⁵ Per maggiori informazioni in merito alla determinazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2010 si veda la relazione tecnica alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11.

- 5.9 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2011 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata.
- 5.10 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁶ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.
- I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.11 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2011, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2011 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.12 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un disavanzo a oggi quantificabile in circa 42 milioni di euro, tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2011 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2012, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2011.
- 5.13 L'importo indicato al punto 5.14, da recuperare entro la fine dell'anno 2012, concorre alla determinazione dell'elemento *PPE*² di cui al punto 5.2 lettera b).

⁶ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012

- 5.14 In esito a quanto sopra, l’Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a determinare gli elementi del corrispettivo *PPE* applicato nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012 come segue:
- a) il valore dell’elemento *PPE*¹ è fissato pari a –0,137 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell’elemento *PPE*² è fissato pari a 0,072 centesimi di euro/kWh.

6. Istruzione del provvedimento 269/2012/R/eel

- 6.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione 269/2012/R/eel, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell’attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie e Studi dell’Autorità, per le parti previsionali relative all’andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all’andamento mensile di tali prezzi per il 2012;
 - b) la Direzione Mercati dell’Autorità, per gli altri elementi dell’istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie e Studi